

**CONVENZIONE PER TIROCINI
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del
25/03/1998)

TRA

L'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" – con sede in Roma, P.zza Sassari 4,
00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università",

E

L' Azienda Socio-sanitaria Locale 1 di Sassari
con sede in Sassari, Via Alceo Catalocchino 9 C.F 02884000908, d'ora in poi denominato "soggetto
ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi nato a [REDACTED] il
[REDACTED]

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università
promuove tirocini di formazione ed orientamento a beneficio degli studenti universitari.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE ospitante si impegna ad
accogliere presso le sue strutture studenti iscritti al Master di I livello "Management e Coordinamento
delle Professioni Sanitarie" in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai
sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione
professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e
verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-
organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato
dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento
contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;



- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.



Art. 6

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web d'Ateneo al seguente link:

<https://www.unitelmasapienza.it/wp-content/uploads/2022/11/47.-Informativa-Tirocini.pdf>

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e potrà essere rinnovata solo su accordo espresso delle parti salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

Roma,

Per il soggetto promotore

Università degli studi di Roma
Unitelma Sapienza
Prof. Bruno Botta
 Rettore

Firmato digitalmente da: Bruno Botta
Organizzazione: BOTTA
BRUNO/BTTBRN54C21E900B
Data: 06/06/2024 13:03:57

Per il soggetto ospitante

Azienda Socio-sanitaria Locale 1 di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Flavio Sensi

SENSI
FLAVIO

Firmato
digitalmente da
SENSI FLAVIO
Data: 2024.04.30
13:23:00 +02'00'